

della Comunità europea»; che la stessa considerazione vale per l'indicazione dei termini analoghi per i vini da tavola vinificati in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state raccolte le uve; che occorre, inoltre, mediante opportune disposizioni relative all'altezza massima dei caratteri, evitare la possibilità di confusione tra alcuni vini da tavola aventi diritto ad un'indicazione geografica e i vini di qualità prodotti in regioni determinate, nel prosieguo denominati v.q.p.r.d.;

considerando che, onde facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno pubblicare un elenco delle diciture relative a una qualità superiore dei vini importati, riconosciute dalla Comunità alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2392/89;

considerando che, per evitare che il consumatore sia indotto in errore sulla qualità di un vino importato nella Comunità è d'uopo evitare che, sull'etichetta di un vino importato, la traduzione di un'indicazione relativa ad una qualità superiore sia identica ad una dicitura in lingua tedesca utilizzata conformemente alla normativa comunitaria;

considerando che il volume nominale dei recipienti che possono essere utilizzati per il condizionamento dei vini e dei mosti di uve negli scambi intracomunitari, è disciplinato dalla direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al condizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/316/CEE⁽²⁾; che è opportuno precisare le modalità per l'indicazione sull'etichetta del volume nominale dei prodotti interessati; che, per consentire lo smaltimento dei prodotti già condizionati, occorre prevedere che tali prodotti non possono più essere utilizzati dopo lo scadere dei periodi transitori fissati da tale direttiva;

considerando che, ai fini di una migliore informazione del consumatore, in caso di imbottigliamento per conto terzi occorre precisare che, con la dicitura «imbottigliato per . . .», deve essere indicato il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2202/89 della Commissione, del 20 luglio 1989, che definisce il taglio, la vinificazione, l'imbottigliatore e l'imbottigliamento⁽³⁾; che, se uno Stato membro ha previsto, in caso di imbottigliamento per conto terzi, l'indicazione obbligatoria del nome di chi ha effettuato tale

imbottigliamento, occorre distinguere, mediante esplicite indicazioni, tra l'imbottigliatore e la persona che ha proceduto per suo conto all'operazione;

considerando che occorre precisare la formulazione delle indicazioni che figurano sull'etichetta, relative al nome o alla ragione sociale dell'imbottigliatore, allo speditore, a una persona fisica o giuridica o a un gruppo di tali persone, contenenti termini che si riferiscano ad un'azienda agricola;

considerando che, per evitare un'errata opinione del consumatore sul paese in cui è stato effettuato l'imbottigliamento del prodotto, occorrerebbe precisare la o le lingue ufficiali da utilizzare per l'indicazione dei termini che sull'etichetta devono precedere il nome e la ragione sociale dell'imbottigliatore;

considerando che l'indicazione dello Stato membro in cui il vino è stato imbottigliato è divenuta obbligatoria; che occorre pertanto precisare il modo in cui tale indicazione deve figurare sull'etichettatura; che è stata ammessa la possibilità di esprimere talune indicazioni per mezzo di un codice; che, per facilitare l'aggiornamento e la lettura di detti codici, è d'uopo disporre che essi vengano fissati dallo Stato membro in cui hanno sede l'imbottigliatore, lo speditore o l'importatore;

considerando che, per garantire un'informazione obiettiva del consumatore, è opportuno disporre che l'indicazione sull'etichetta della gradazione alcolometrica effettiva, della gradazione alcolometrica totale dei vini e della massa volumica sia sottoposta alle stesse norme in tutto il territorio della Comunità;

considerando che, nell'interesse del consumatore, è opportuno precisare che la gradazione alcolometrica effettiva o totale indicata sull'etichetta è quella riscontrata all'analisi; che, a fini di semplificazione, la cifra che esprime detta gradazione alcolometrica deve tuttavia poter essere arrotondata entro certi limiti;

considerando che in Germania l'uso vuole che l'indicazione della massa volumica dei mosti di uve sia effettuata in gradi «Oechsle»; che a motivo di tale uso, non è ancora possibile prevedere un ulteriore allineamento sul regime comunitario per la misurazione della massa volumica dei mosti di uve; che è pertanto opportuno prorogare il periodo transitorio sino 31 agosto 1991, nel corso del quale la Germania può autorizzare che la massa volumica dei mosti di uve messi in circolazione sul suo territorio sia espressa in gradi Oechsle;

considerando che, per evitare l'impiego abusivo delle sole indicazioni facoltative autorizzate è opportuno specificare espressamente i casi nei quali sono ammesse delle raccomandazioni:

(1) GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 26.

(3) GU n. L 209 del 21. 7. 1989, pag. 31.